



Comune di Villar Focchiardo

CITTA' METROPOLITANA DI TORINO
Via Conte Carroccio n. 30 (TO) – Tel 011 9645025 Fax 011 9646283
P.IVA 01375740014 – Email: info@comune.villarfocchiardo.to.it

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175. Approvazione.

L'anno duemilaventiquattro addì ventitre del mese di dicembre alle ore diciannove e minuti trenta nella sala delle adunanza consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. DI GAETANO Eugenio - Sindaco	Sì
2. TEODORI Alessandra - Vice Sindaco	Sì
3. BARITELLO Orianna - Assessore	Sì
4. VOTA Stefano - Consigliere	Sì
5. ROCCI Valeria - Consigliere	Sì
6. BIOLCATI Alessandro - Consigliere	Sì
7. CHIABERTO Paolo - Consigliere	Sì
8. ALBERTI Matteo - Consigliere	Sì
9. TANCINI Erica - Consigliere	Giust.
10. REYNERI Leonardo Maria - Consigliere	Sì
11. MASUCCI Elisa - Consigliere	Giust.
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Assume la Presidenza **DI GAETANO Eugenio**

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **Dott. Alberto CANE**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE Consiglio Comunale N.35 DEL 17/12/2024

OGGETTO:

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del D. Lgs. 19/08/2016 n. 175. Approvazione.

IL SINDACO

Visto quanto disposto dal D. Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, (emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124), che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017 n. 100 (Decreto correttivo);

Rilevato che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c. 1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Visto l'art. 24 del T.U.S.P.: "1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.";

Visto l'art. 20 del T.U.S.P. "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", che testualmente recita:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con

modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

Atteso che il Comune può mantenere partecipazioni in società:

esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P. e comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";

ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

Tenuto conto che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione - le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;

2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;

b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.

Con riferimento alla predetta lettera d) dell'articolo 20, comma 2, del T.U.S.P. si precisa che l'articolo 26 comma 12 quinquies del medesimo testo di legge prevede quanto segue:

"Ai fini dell'applicazione del criterio di cui all'articolo 20, comma 2, lettera d), il primo triennio rilevante è il triennio 2017-2019. Nelle more della prima applicazione del suddetto criterio relativo al triennio 2017-2019, si applica la soglia di fatturato medio non superiore a cinquecentomila Euro per il triennio precedente l'entrata in vigore del presente decreto ai fini dell'adozione dei piani di revisione straordinaria di cui all'articolo 24 e per i trienni 2015-2017 e 2016-2018 ai fini dell'adozione dei piani di razionalizzazione di cui all'articolo 20.";

Considerato altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

Tenuto conto che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Villar Focchiardo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;

in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

Considerato che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;

Rilevato che alla data del 31 dicembre 2023 risulta che il Comune di Villar Focchiardo partecipa direttamente nelle seguenti società:

Partecipazione diretta:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	QUOTA DI PARTECIPAZIONE
ACSEL S.p.A.	2,17 %
Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.	0,86 %
Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT	0,00003%

- Le società Aysel S.p.A. e Smat S.p.A. sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;
- Il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.", è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art.34 del Regolamento CE n.13/2013;

Partecipazione indiretta:

Detenute tramite **ACSEL S.p.A.** – NESSUNA

Detenute tramite **Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.** – NESSUNA

Detenute tramite **SMAT S.p.A.:**

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
Risorse Idriche S.p.A
AIDA Ambiente S.r.l.
SAP S.p.A in liquidazione
S.I.I. S.p.A.
Nord Ovest Servizi S.p.A.
APS S.p.A. in fallimento
Mondo Acqua S.p.A.
Environment Park S.p.A.
Galatea SCARL in liquidazione

Dato atto che:

- l'Assemblea Straordinaria della SAP S.p.A in data 29 aprile 2021 ha deliberato lo scioglimento anticipato volontario della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile con conseguente messa in liquidazione della stessa;
- la Società APS S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n. 167/2013 in data 29.10.2013, pertanto, stante l'attuale situazione non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della procedura concorsuale, ad avvenuta ripartizione dell'attivo;
- la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017. Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della liquidazione;
- per la Società AIDA Ambiente S.r.l., ancorché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del DLgs 175/2016, il Piano Industriale 4.0 di SMAT, approvato dall'Assemblea dei Soci del 26/6/2020, ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT, con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA a SMAT
- è stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito;

Atteso che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblico interesse;

Preso atto che in riferimento alle partecipazioni indirette sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per le Società Aida Ambiente Srl e Mondo Acqua S.p.A., mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento;

Dato atto che sino all'anno 2020 il Comune di Villar Focchiardo deteneva quote societarie anche della Società Tre Valli Ambiente & Sviluppo S.r.l. , ma con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/11/2020 si conferiva mandato al Rappresentante del Comune di Villar Focchiardo in seno alla società Tre Valli Ambiente & Sviluppo S.r.l. di esprimere nell'assemblea dei soci parere favorevole del Comune alla proposta di scioglimento anticipato della Società, come da art. 13 punto 6 dello Statuto societario, nonché alla messa in liquidazione della società ed alla nomina di un liquidatore;

Dato atto altresì che in data 26 Gennaio 2021 l'Assemblea della Società 3Valli Ambiente & Sviluppo srl tenutasi presso lo Studio in Susa del Notaio Alfredo Annese ha disposto la messa in liquidazione della società ed ha nominato il Liquidatore;

Considerato altresì che il Comune di Villar Focchiardo è divenuto socio della società SMAT s.p.a. a decorrere dall'anno 2021;

Visto il parere favorevole reso dal Segretario Comunale in qualità di Responsabile del Servizio Amministrativo reso ai sensi dell'articolo 49 I comma del D. Lgs. 267/2000;

Visto il parere espresso dal Revisore dei Conti;

Visto l'art. 42, 2° comma, lettera e), D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale competenza relativamente alla partecipazione dell'Ente a società;

Richiamato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

Per i motivi in narrativa espressi che qui integralmente si intendono riportati

1. Di approvare la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Villar Focchiardo alla data del 31/12/2023 effettuata sulla base dei dati ad oggi disponibili, dalla quale è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla loro razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione possedute nelle società ACSEL s.p.a., GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L. e SMAT S.p.A.

2. Di disporre che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge 11.8.2014 n. 114 e s.m.i., e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di cui sopra;

Visti i pareri resi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

Visto lo Statuto approvato con atto consiliare n. 6 del 20/01/2000 e sue modifiche;

Con votazione espressa in forma palese, mediante alzata di mano, dalla quale scaturisce il seguente esito:

Presenti:	n. 9	Votanti:	n. 9
Astenuti:	n. ==	Voti contrari:	n. ==
Voti favorevoli:	n. 9		

Dopo la proclamazione dell'esito della votazione da parte del Presidente

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione di cui trattasi come sopra descritta;

Di assolvere l'obbligo di pubblicazione del presente provvedimento, in adempimento del D.Lgs. del 14.03.2013,n.33 nella sezione "Amministrazione Trasparente" e in adempimento dell'art. 23 del suddetto decreto, nella sotto sezione "Provvedimenti – Provvedimenti organi indirizzo politico" del sito web dell'Ente.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione che dà il seguente esito:

Presenti:	n. 9	Votanti:	n. 9
Astenuti:	n. ==	Voti contrari:	n. ==
Voti favorevoli:	n. 9		

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente
DI GAETANO Eugenio

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente
Dott. Alberto CANE

Revisore dei Conti

Comune di Villar Focchiardo (TO)

Verbale n.11 del 19/12/2024

OGGETTO: PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AVENTE PER OGGETTO "RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE DI CUI ALL'ART.20 D.LGS. 19/08/2016 N.175

Il sottoscritto Claudio Cavallo, nominato Revisore dei Conti del Comune di Villar Focchiardo (TO) con deliberazione consiliare n. 27 del 21/11/2023

- **Vista** la proposta numero di deliberazione del Consiglio Comunale n.35 riguardante la "Razionalizzazione periodiche delle partecipazioni pubbliche di cui all'at.20, D.Lgs. 19/08/2016 n.175" sottoposta all'esame della sottoscritta ai fini dell'acquisizione del parere di cui al comma 1 lettera b), dell'art.239 del D.L.vo 18 agosto 2000, n.267, e successive integrazioni e modifiche;
- **Visto** che ai sensi del T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;
- **Tenuto conto** che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:
 - in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n.138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Villar Focchiardo e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'articolo 16 del T.U.S.P;
 - in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;
- **Considerato** che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazione di capitali privati (c. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (c.3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art.4, c. 1, D. Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società;
- **Rilevato** che alla data del 31 dicembre 2023 risulta che il Comune di Villar Focchiardo partecipa direttamente nelle seguenti società:
- Partecipazione diretta:
 - o ACSEL S.p.A. 2,17 %
 - o Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l. 0,86 %
 - o Società Metropolitana Acque Torino S.p.A.- SMAT 0,00003%

Le società Acsel S.p.A. e Smat S.p.A. sono società "in house", affidatarie dirette di servizi di interesse generali nei confronti delle quali il Comune esercita il c.d. controllo analogo congiunto, pur non avendo il controllo ai sensi dell'art. 2359 del c.c.;

Il "Gruppo di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l.", è una società a partecipazione pubblico privato non controllata dal Comune, che elabora e attua strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo secondo quanto previsto dall'art.34 del Regolamento CE n.13/2013;

- Partecipazione indiretta:

- o Detenute tramite ACSEL S.p.A. – NESSUNA
- o Detenute tramite Gr. di Azione Locale Escartons e Valli Valdesi S.r.l. - NESSUNA
- o Detenute tramite SMAT S.p.A.:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ
Risorse Idriche S.p.A
AIDA Ambiente S.r.l.
SAP S.p.A in liquidazione
S.I.I. S.p.A.
Nord Ovest Servizi S.p.A.
APS S.p.A. in fallimento
Mondo Acqua S.p.A.
Environment Park S.p.A.
Galatea SCARL in liquidazione

Dato atto che:

- l'Assemblea Straordinaria della SAP S.p.A in data 29 aprile 2021 ha deliberato lo scioglimento anticipato volontario della Società ai sensi dell'art. 2484 comma 1 n. 6 del Codice Civile con conseguente messa in liquidazione della stessa;
- la Società APS S.p.A. è stata dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Palermo n.167/2013 in data 29.10.2013, pertanto, stante l'attuale situazione non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n. 175/2016, in quanto si attende la chiusura della procedura concorsuale, ad avvenuta ripartizione dell'attivo;
- la Società Galatea SCARL è già stata razionalizzata con la messa in liquidazione anticipata volontaria nell'anno 2017. Non ricorrono pertanto i presupposti di cui all'art. 20 del D.Lgs n.175/2016, in quanto si attende la chiusura della liquidazione;
- per la Società AIDA Ambiente S.r.l., ancorché non ricorrono i presupposti di cui all'art. 20 del DLgs 175/2016, il Piano Industriale 4.0 di SMAT, approvato dall'Assemblea dei Soci del 26/6/2020, ha riportato l'obiettivo della riunificazione del servizio in SMAT, con il relativo trasferimento del ramo di azienda, comprensivo di asset e personale, da AIDA a SMAT
- è stato costituito il gestore unico dell'ATO 4 e pertanto verrà elaborato un piano di razionalizzazione che consentirà l'assorbimento della partecipata Mondo Acqua S.p.A., di cui SMAT detiene il 4,92%, nel Gestore d'Ambito;
- **Atteso** che a seguito della presente ricognizione ordinaria sussistono le condizioni per il mantenimento di tutte le partecipazioni dirette, in quanto trattasi di società che svolgono attività di interesse generale, collegate al perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente ed in particolare che hanno per oggetto finalità di pubblicointeresse;

- **Preso atto** che in riferimento alle partecipazioni indirette sono previste delle azioni di mantenimento con razionalizzazione per le Società Aida Ambiente Srl e Mondo Acqua S.p.A., mentre per le altre sussistono le condizioni per il loro mantenimento;
- **Vista** la deliberazione n. 26 del 28 Dicembre 2020, con cui si approvava la ricognizione delle partecipazioni dirette e indirette possedute dal Comune di Villar Focchiardo alla data del 31/12/2019, dalla quale emergeva la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione possedute nelle società ACSEL s.p.a. e GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L., e si confermava quanto già stabilito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 30/11/2020, con cui si conferiva mandato al Rappresentante del Comune di Villar Focchiardo in seno alla società tre valli Ambiente & Sviluppo S.r.l. di esprimere nell'assemblea dei soci parere favorevole del Comune alla proposta di soppressione mediante scioglimento anticipato della suddetta Società, come da art. 13 punto 6 dello Statuto societario, nonché alla messa in liquidazione della società ed alla nomina di un liquidatore;
- **Dato atto** che in data 26 Gennaio 2021 l'Assemblea della Società 3Valli Ambiente & Sviluppo srl tenutasi presso lo Studio in Susa del Notaio Alfredo Annese ha disposto la messa in liquidazione della società ed ha nominato il Liquidatore;
- **Considerato** altresì che il Comune di Villar Focchiardo è divenuto socio della società SMAT s.p.a. nel corso dell'anno 2021;
- **Atteso** che dall'esame ricognitivo delle partecipazioni dirette e indirette detenute alla data del 31 Dicembre 2023 è emersa la non sussistenza di presupposti normativi per procedere alla razionalizzazione, fusione, soppressione o cessione delle partecipazioni possedute nelle società ACSEL s.p.a. e GAL ESCARTONS E VALLI VALDESI S.R.L.
- **Preso atto** che sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
- **Rilevata**, pertanto, la conformità della proposta di deliberazione in oggetto alla sopracitata normativa;

ESPRIME

per quanto di competenza, parere favorevole in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale in oggetto.

Torino, 19 dicembre 2024

IL REVISORE DEI CONTI

(Claudio Cavallo)

Firmato digitalmente da

CLAUDIO CAVALLO

Data e ora della firma: 19/12/2024
18:03:45